T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 5 marzo 2018, n. 264

Massime: *La destinazione a parcheggio pubblico impressa in base a previsioni di tipo urbanistico, non comportando automaticamente l'ablazione dei suoli ed, anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all'uso pubblico, costituisce vincolo conformativo e non anche espropriativo della proprietà privata per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione dell'indennizzo, né delle puntuali motivazioni sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione stessa. Infatti, <<va attribuita natura non espropriativa, ma conformativa del diritto di proprietà sui suoli a tutti quei vincoli che non solo non siano esplicitamente preordinati all'esproprio in vista della realizzazione di un'opera pubblica, ma nemmeno si risolvano in una sostanziale ablazione dei suoli medesimi , consentendo al contrario la realizzazione di interventi da parte dei privati (cfr Cons. Stato sez. IV 7 aprile 2010 n. 1982) e ciò in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.179 del 20 maggio 1999 che ha sancito appunto il principio per cui non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi quelli derivanti da scelte urbanistiche realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata. In sostanza, sono conformativi e al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo (non comportano indennizzo, non decadono al quinquennio e quindi non sussiste un dovere di ritipizzazione) i vincoli che importano una destinazione, anche di contenuto specifico, realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e, quindi, siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di ablazione del bene (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2017, n. 1700)>> (Consiglio di Stato, sez. IV – 13/10/2017 n. 4748). Peraltro, ammettendo la natura espropriativa del vincolo, è stato osservato da questa Sezione (cfr. sentenza 9/1/2018 n. 18) che l'apposizione di un vincolo espropriativo crea incertezza sulla consistenza e sulla negoziabilità del bene nel futuro immediato e nel medio periodo, ma questo inconveniente, da un lato, trova una compensazione nella necessità che sia previsto un indennizzo per il caso di reiterazione, e dall'altro incide solo su alcune utilizzazioni del terreno, ma non su quelle agricole, che possono proseguire inalterate fino all'avvio della procedura espropriativa. Nella fattispecie, gli esponenti non hanno avanzato rilievi sulla mancata corresponsione dell'indennizzo, mentre va ribadito che le planimetrie e le foto prodotte danno conto del sacrificio di una porzione di terreno che ospita una quantità limitata di piante.*

FATTO

A. I ricorrenti riferiscono di essere proprietari di un vasto compendio immobiliare di circa 4.114,38 mq. (Fg. 3 mappale n. 2852 del NCEU), utilizzato per una parte nel lato nord, fin dal 1977, come parcheggio di pertinenza del loro ristorante – ubicato al lato opposto della strada – e per il resto per la coltivazione degli olivi, con produzione di olio per l'attività di ristorazione e per la commercializzazione. Puntualizzano che l'area ricade nella fascia di rispetto del Lago di Garda, è assoggettata a vincolo fluviale e si colloca all'interno di un ambito di elevato valore percettivo (scheda di valutazione dell'Ufficio VAS Provinciale).

B. Il PRG previgente classificava l'area come parcheggio pertinenziale privato in zona F "verde privato di interesse ambientale" (con esclusione di nuove edificazioni – cfr. art. 35 delle NTA), mentre la parte adibita alla coltivazione degli ulivi era azzonata S1 "parcheggio pubblico" normata dall'art. 37 delle NTA. Sostengono i ricorrenti che il vincolo di destinazione è decaduto per il decorso del quinquennio dall'approvazione definitiva del PRG (avvenuta con deliberazione consiliare 24/1/2000).

C. Con il PGT contestato in questa sede, il Comune di Marone ha inserito l'intera area di proprietà dei ricorrenti in un Programma Integrato di Intervento di 14.213,70 mq (doc. 7), articolato in 3 sub-ambiti: ex "cittadini", con recupero o demolizione della struttura esistente e utilizzo residenziale e turistico-ricettivo; Villa "Vismara", comprendente un'antica villa e il parco circostante, che vengono mantenuti allo stato di fatto; "Servizi", con l'unica destinazione a parcheggio pubblico. Per quest'ultima, l'art. 9.6 delle NTA del Piano dei Servizi prevede la realizzazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico, chiostri, ristori, servizi igienici, con i relativi indici edificatori. D. Durante il procedimento di approvazione, gli esponenti hanno presentato un'osservazione per ottenere lo stralcio dell'area di proprietà dal PII, allo scopo di salvaguardare il vasto oliveto – oggetto di una cospicua rendita economica – e di mantenere il parcheggio privato a servizio del ristorante. Al contempo, proponevano di cedere il sottosuolo per realizzare un parcheggio interrato sull'aera non interessata dalla coltivazione. La deliberazione consiliare di approvazione, impugnata in questa

sede, accoglieva nominalmente l'osservazione – prevedendo uno studio di edificabilità del comparto con redazione di un piano paesistico esteso al contesto – rigettando l'istanza di stralcio.
E. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione i ricorrenti si dolgono della previsione in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto: a) Violazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione, eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di procedura, difetto di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità manifeste, dal momento che:
• gli interessi economici degli esponenti subiscono una grave penalizzazione per effetto del venir meno dell'area di posteggio privata a servizio della loro clientela (della quale beneficiano dal 1977, con conseguente maturazione di un'aspettativa qualificata alla sua conservazione), mentre la creazione di 4.114,38 mq. a parcheggio pubblico implica la distruzione totale dell'uliveto, dal quale ritraggono discreti introiti;
• l'opzione contestata è connotata da specificità e particolarità, rispetto all'area dei ricorrenti all'interno del PII, con conseguente obbligo di puntuale motivazione della scelta e bilanciamento degli interessi coinvolti; • dagli elaborati di PGT non si rinviene una seria giustificazione dell'oneroso vincolo imposto; • la previsione urta contro i criteri di impostazione generale del Piano, che indicano, tra gli altri, l'obiettivo del mantenimento e della valorizzazione degli oliveti (pag. 109 Documento di Piano – doc. 9);
• la discrezionalità amministrativa non può non tenere conto dello stato dei luoghi esistente, e nel caso di specie le lacune istruttorie generano una disposizione illogica e contraddittoria con l'eliminazione dell'uliveto (viceversa tutelato dal PRG previgente, in ossequio alla valorizzazione dei beni caratteristici di Marone); b) Violazione degli artt. 8 comma 2 lett. g), 11 comma 1, 87 e seg., 89 commi 2 e seg. della L.r. 12/2005, eccesso di potere per difetto di motivazione ed erronea rappresentazione dei presupposti, genericità e indeterminatezza, sviamento, lesione dei principi di perequazione urbanistica, dato che i Piani Integrati di Intervento perseguono scopi di riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio e ambientale del territorio, mentre le aree dei ricorrenti non manifestano tali necessità, e al contrario, ospitando colture di pregio, non permettono di utilizzare lo strumento che provocherebbe la dismissione di un'attività agricola (il divieto è imposto dall'art. 89 comma 2 della L.r.); il PGT individua sub-ambiti autonomi senza articolare idonei sistemi di compensazione tra i diversi compartisti (affinché tutti partecipino ai benefici e agli oneri del progetto di recupero edilizio);
c) Violazione dell'art. 3 della L. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria, poiché rispetto alla precisa osservazione presentata la risposta del Consiglio comunale è stata incerta e solo nominalmente favorevole; era necessario un preciso riferimento alle puntuali argomentazioni dei ricorrenti, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche e di mero stile, alla luce della già denunciata contraddittorietà con i principi del Documento di Piano e della necessaria ponderazione comparativa degli interessi privati coinvolti, da sottoporre al minor sacrificio possibile; la specificità della localizzazione esigeva un'esplicita esternazione delle ragioni sottese all'anomala scelta pianificatoria;
d) Violazione dell'art. 3 della L. 241/90 con riguardo alla reiterazione (ed estensione) del vincolo espropriativo volto alla realizzazione di un parcheggio, in quanto la sua riproposizione deve essere accompagnata da una rinnovata e specifica motivazione che espliciti l'attualità e la rispondenza al pubblico interesse dalla previsione. F. L'amministrazione comunale si è costituita in giudizio, sollevando plurime eccezioni in rito (di irricevibilità e inammissibilità) e chiedendo nel merito la reiezione del gravame. Nella memoria depositata il 7/10/2016, ha sostenuto l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, alla luce dell'approvazione di una variante al PGT (cfr. deliberazione consiliare 29/9/2014 n. 37) che avrebbe stralciato dal PII l'area di proprietà dei ricorrenti in conformità alle loro pretese, riclassificandola in parte a "parcheggi pubblici" e in parte a "servizi privati".
G. Alla pubblica udienza del 7/2/2018 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

I ricorrenti censurano le previsioni del PGT, nella parte in cui hanno eliminato il parcheggio privato ed hanno esteso la superficie a parcheggio pubblico dell'area di proprietà. Anzitutto, va sottolineato che la

deliberazione consiliare n. 37/2014 di approvazione della variante è stata impugnata dai ricorrenti con ricorso straordinario al Capo dello Stato, che ha trovato accoglimento (cfr. decreto del Presidente della Repubblica 14/7/2017 in atti – doc. 23 ricorrenti). Pertanto, non può essere pronunciata una sentenza che riconosca la soddisfazione della pretesa attorea, permanendo l'interesse alla definizione della lite. 0. Devono essere preliminarmente affrontate le eccezioni in rito sollevate dall'amministrazione comunale intimata.

0.1 Il ricorso sarebbe irricevibile in quanto notificato oltre il termine perentorio breve decorrente dal 18/2/2010, ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio della deliberazione di approvazione definitiva del PGT (affissa dal 3/2/2010 al 18/2/2010). Gli esponenti obiettano che, ai fini del calcolo dei 60 giorni accordati per intentare l'azione giurisdizionale, deve esaurirsi l'intera fase di pubblicità legale, e a tal fine la L.r. 12/2005 (art. 13) stabilisce che gli atti del PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, formalità che costituisce lo strumento di conoscenza legale dell'atto (idonea a far decorrere il termine di impugnazione).

Detto ordine di idee è persuasivo. Qualora un atto amministrativo a carattere generale sia sottoposto a plurime forme di pubblicità, la decorrenza del termine di impugnazione deve essere ancorata alla scadenza dell'ultima forma di pubblicità prevista dalla legge o in base alla legge (cfr. art. 41 comma 2 Cpa). Con particolare riguardo alla Regione Lombardia, l'art. 13 della L.r. 12/2005 – rubricato "Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio" statuisce al comma 11 che "Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune...": ne consegue che, quando la deliberazione di approvazione del PGT sia stata dapprima pubblicata all'Albo Pretorio e solo in seguito assoggettata alla pubblicazione sul BURL, la presunzione legale di conoscenza non avrà luogo sino a che non si sia perfezionata l'intera fase della pubblicità legale (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 12/7/2011 n. 1882; T.A.R. Brescia, sez. I – 22/4/2011 n. 622; si vedano anche T.A.R. Lazio Roma, sez. II-bis – 8/7/2013 n. 6705 e T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 16/1/2017 n 102, che risulta appellata). L'adempimento è stato effettuato sul BURL di lunedì 24 marzo 2010 (doc. 3 ricorrenti), e rispetto a tale termine il ricorso è tempestivo.

0.2 E' infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata adducendo la notificazione del gravame alla Provincia di Brescia in quanto controinteressata e non quale amministrazione direttamente intimata, dal momento che la corretta instaurazione del contraddittorio – pacificamente avvenuta – ha realizzato lo scopo al quale l'evocazione in giudizio è preordinata. Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità correlata all'omessa vocatio in jus della Regione Lombardia, dal momento che l'architettura del sistema normativo regionale in materia (art. 13 della L.r. 12/2005 già richiamata) instaura un rapporto tra strumento urbanistico comunale e pianificazione di livello provinciale, prevedendo che i documenti del primo siano trasmessi alla Provincia, e che questa, garantendo il confronto con il Comune interessato, valuti la compatibilità del Documento di piano con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento. Il ruolo della Regione è di mero indirizzo e coordinamento, e in ogni caso non risulta intervenuta nel procedimento de quo.

0.3 Il Comune ha eccepito il difetto di interesse alla coltivazione del gravame in oggetto, sotto i seguenti profili: - la controparte non ha impugnato il previgente PTCP della Provincia di Brescia e il Piano integrato d'Area del Medio Lago (doc. 4), che prevedono, per l'area che interessa, proprio la realizzazione di un parcheggio, e (in aggiunta) l'odierno PGT conferma le previsioni dell'Ente sovraordinato; - la pianificazione non incide in maniera diretta sulla posizione giuridica del destinatario, in quanto è prevista (oltre allo studio preventivo al Piano attuativo – doc. 6) la preliminare elaborazione di uno studio di edificabilità del comparto tramite la redazione di un piano paesistico con dettagli estesi all'intero contesto; peraltro, è contemplata anche la possibilità di un'attuazione parziale e su iniziativa del privato previo convenzionamento, con realizzazione di area attrezzata a gestione privata (che esclude l'azzeramento del contenuto economico del diritto di proprietà); - la potestà comunale di programmazione del territorio è ampiamente discrezionale e sfocia in apprezzamenti di merito, sottratti al sindacato giurisdizionale. Le eccezioni non sono condivisibili, in quanto: • la previsione di studi preliminari e approfondimenti sotto il profilo paesaggistico costituiscono strumenti in grado di attenuare l'impatto della localizzazione definita dallo strumento urbanistico, ma non

sono tali da eliminare ogni ripercussione nella sfera giuridica dei soggetti che "subiscono" la rinnovata previsione ed estensione del parcheggio, per cui il loro interesse ad agire non risulta depotenziato; • le scelte urbanistiche compiute dalle autorità preposte alla pianificazione territoriale attengono al merito dell'azione amministrativa e non sono sindacabili, a meno che risultino inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare (Consiglio di Stato, sez. IV – 18/8/2017 n. 4033): le doglianze sollevate investono proprio i profili dell'illogicità e della contraddittorietà, e si spingono a denunciare il difetto di motivazione per la presenza di una situazione peculiare, per cui ogni indagine si trasferisce sul merito della controversia; • l'impugnazione del PTCP non si rivela ordinariamente necessaria in quanto le previsioni sovracomunali dettano direttive che, quantunque vincolanti, devono essere tradotte in scelte concrete dalle singole amministrazioni locali, e la verifica della loro conformità al livello pianificatorio superiore è propria della fase di merito della causa. 1. Nel merito, il primo e il secondo motivo non sono meritevoli di positivo apprezzamento. 1.1 Le questioni giuridiche sottese al gravame all'esame afferiscono alla portata e ai limiti del potere di pianificazione come concretamente esercitato dal Comune di Marone con il nuovo strumento urbanistico, per il quale vanno preliminarmente richiamati i principi generali elaborati dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV – 11/11/2016 n. 4666; 5/9/2016 n. 3806; 18/11/2013 n. 5453), in forza dei quali: a) le scelte effettuate dall'Amministrazione nell'adozione del piano costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità; b) in relazione alla formazione di uno strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali dell'amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione oltre quella rinvenibile nei criteri generali di ordine tecnico - discrezionali seguiti nell'impostazione del piano stesso; c) non è comunque configurabile un'aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria in relazione a precedente destinazione, ma soltanto un'aspettativa generica a una reformatio in melius analoga a quella di ogni altro proprietario che aspira a una utilizzazione più proficua dell'immobile, salvo i casi (nella specie non sussistenti) di previsioni di standard superiori al minimo, di introduzione della destinazione agricola, di giudicati favorevoli al privato proprietario e di convenzioni di lottizzazione precedentemente approvate. 1.2 I ricorrenti, nella memoria depositata il 14/10/2016, osservano che il Piano d'Area del Medio Lago nulla specificherebbe con riguardo alla loro area, limitandosi a prescrivere – per le aree limitrofe alle sponde lacustri – aree attrezzate per la sosta, la balneazione e le attività ricreative. Detta ricostruzione non è convincente. 1.3 Nella discussione sull'osservazione dei ricorrenti – identificata al n. 50 dalla D.C.C. n. 55/2009 – l'Assessore Guerini Tranquillo ha dato atto che il parcheggio pubblico è già previsto dal Piano integrato d'Area del Medio Lago della Provincia di Brescia (doc. 1 Comune). Nelle integrazioni al rapporto conclusivo dell'amministrazione provinciale su detto Piano integrato (doc. 4 Comune, pagina 6), in sede di indicazioni degli ambiti e dei comparti, per il Comune di Marone si individua il comparto A "Ex cittadini". Nella "documentazione essenziale" del dicembre 2006 (allegato 5), al punto 4.3.3. "Linee guida per l'attuazione dei comparti", per "l'ex Cittadini" si prevede esplicitamente un parcheggio turistico in struttura per 160 stalli. La tavola T09a del Piano integrato (doc. 24 Comune) enuclea, tra gli altri, il parcheggio a 160 stalli e lo localizza con precisione sull'area di proprietà dei ricorrenti (mappale 2852). La documentazione prodotta dimostra la coerenza della scelta urbanistica con la programmazione provinciale, la quale attenua l'ampiezza dell'obbligo motivazionale in sede di approvazione del PGT, essendosi l'Ente locale uniformato alla previsione localizzativa già introdotta da uno strumento di pianificazione formato presso il livello superiore. 1.4 L'art. 18 comma 2 della L.r. 12/2005 statuisce l'efficacia prescrittiva e prevalente sul PGT delle previsioni del PTCP riguardanti tra l'altro "l'indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, qualora detta localizzazione sia sufficientemente puntuale, alla scala della pianificazione provinciale, in rapporto a previsioni della pianificazione o programmazione regionale, programmazioni di altri enti competenti, stato d'avanzamento delle relative procedure di approvazione, previa definizione di atti d'intesa, conferenze di servizi, programmazioni negoziate". Se è vero che "Il piano individua espressamente le

previsioni localizzative aventi tale efficacia" e che "In caso di attribuzione di efficacia localizzativa, la previsione del piano ... costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto quale vincolo conformativo della proprietà ... il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell'opera o della struttura di cui trattasi", in tale caso "..., la previsione localizzativa conserva efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano".
Le stesse "norme particolari" dell'art. 18 delle NTA del PGT (doc. 14 ricorrenti) sugli Ambiti soggetti a Piano attuativo, sanciscono che per il PII ru 1 l'area a parcheggio non edificata su via Roma sia attua "secondo quanto specificato nella scheda", mentre "Per quanto non espresso nella scheda si deve fare riferimento a quanto dettato nel presente articolo e nel Piano Integrato d'Area".
In definitiva, la scelta si rivela conforme alla pianificazione sovracomunale. 1.5 In punto di fatto, la documentazione in atti dà conto della perimetrazione della futura area a parcheggio pubblico, e dell'estensione dell'appezzamento effettivamente compromessa. Nello specifico, il doc. 16 dei ricorrenti (colorazione in blu) e la fotografia dello stato dei luoghi prodotta dal Comune (doc. 25 – con l'area delimitata da un contorno nero) evidenziano che si tratta della porzione limitrofa alla strada, interessata dalla presenza di uno scarso numero di ulivi. Ciò depotenzia la questione del sacrificio economico: gli stessi ricorrenti, invero, non hanno fornito dati esaustivi e puntuali sull'argomento, ossia il numero di piante da eliminare, la quantità in litri della produzione di olio destinata a venir meno, l'utile realizzato con la vendita nelle ultime annualità. La penalizzazione economica sembra in effetti poco rilevante, né si rinvengono elementi a sostegno della configurazione di una vera e propria "attività agricola". 2. Sulla mancata replica ai puntuali rilievi formulati nell'osservazione (terzo motivo di ricorso), si richiama in primo luogo il consolidato e indiscusso approdo per cui le osservazioni dei privati agli strumenti urbanistici adottati consistono in meri apporti collaborativi: di conseguenza, il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, ma è sufficiente che i rilievi siano stati affrontati e ritenuti – in modo serio e ragionevole – in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (cfr. per tutte T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 29/11/2016 n. 2250; Consiglio di Stato, Sez. I – 29/1/2015 n. 283). In ogni caso, non sembra che l'amministrazione si sia limitata ad affermazioni apodittiche e di mero stile, avendo comunque inserito un "aggravamento" del procedimento attraverso la previsione di uno studio preliminare e di un approfondimento dell'impatto dell'edificazione sul paesaggio. Tale clausola appare orientata alla salvaguardia dei valori ambientali, evocati dai ricorrenti. Sulla contraddittorietà con il documento di Piano (a causa della soppressione delle piante di ulivo) e sul necessario bilanciamento degli interessi antagonisti, si fa rinvio al paragrafo precedente, nel quale si sottolinea la modesta interferenza della superficie a parcheggio contestata. 3. L'ultima censura non è passibile di positivo scrutinio. 3.1 Secondo l'orientamento dei giudici d'appello (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV – 17/3/2017 n. 1196), la destinazione a parcheggio pubblico impressa in base a previsioni di tipo urbanistico, non comportando automaticamente l'ablazione dei suoli ed, anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all'uso pubblico, costituisce vincolo conformativo e non anche espropriativo della proprietà privata per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione dell'indennizzo, né delle puntuali motivazioni sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione stessa. Infatti, <<va attribuita natura non espropriativa, ma conformativa del diritto di proprietà sui suoli a tutti quei vincoli che non solo non siano esplicitamente preordinati all'esproprio in vista della realizzazione di un'opera pubblica, ma nemmeno si risolvano in una sostanziale ablazione dei suoli medesimi , consentendo al contrario la realizzazione di interventi da parte dei privati (cfr Cons. Stato sez. IV 7 aprile 2010 n. 1982) e ciò in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.179 del 20 maggio 1999 che ha sancito appunto il principio per cui non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi quelli derivanti da scelte urbanistiche realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata. In sostanza, sono conformativi e al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo (non comportano indennizzo, non decadono al quinquennio e quindi non sussiste un dovere di ritipizzazione) i vincoli che importano una destinazione, anche di contenuto specifico,

realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e, quindi, siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di ablazione del bene (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2017, n. 1700)>> (Consiglio di Stato, sez. IV – 13/10/2017 n. 4748). 3.2 Peraltro, ammettendo la natura espropriativa del vincolo, è stato osservato da questa Sezione (cfr. sentenza 9/1/2018 n. 18) che l'apposizione di un vincolo espropriativo crea incertezza sulla consistenza e sulla negoziabilità del bene nel futuro immediato e nel medio periodo, ma questo inconveniente, da un lato, trova una compensazione nella necessità che sia previsto un indennizzo per il caso di reiterazione, e dall'altro incide solo su alcune utilizzazioni del terreno, ma non su quelle agricole, che possono proseguire inalterate fino all'avvio della procedura espropriativa. Nella fattispecie, gli esponenti non hanno avanzato rilievi sulla mancata corresponsione dell'indennizzo, mentre va ribadito che le planimetrie e le foto prodotte danno conto del sacrificio di una porzione di terreno che ospita una quantità limitata di piante. In conclusione, la pretesa avanzata si rivela priva di fondamento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe. Condanna i ricorrenti a corrispondere all'amministrazione resistente la somma di 2.500 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge. La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati: Roberto Politi, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Stefano Tenca, Consigliere, Estensore